

REGIME SANZIONATORIO INARCASSA

DECORRENZA DAL 20/05/2011

1. SANZIONI PER RITARDATA/OMESSA DOMANDA DI ISCRIZIONE – ART. 1

- **30% DEI CONTRIBUTI DOVUTI E NON VERSATI SE LA DOMANDA E' PRESENTATA OLTRE IL 31 OTTOBRE DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO NEL QUALE SI SONO VERIFICATE LE CONDIZIONI DI ISCRIVIBILITÀ.**
- **40% NEL CASO DI ISCRIZIONE D'UFFICIO**
- **60% NEL CASO DI RITARDO OLTRE IL 1° GENNAIO DEL QUINTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SI SONO VERIFICATE LE CONDIZIONI DI ISCRIVIBILITÀ.**

2. SANZIONE PER OMISSIONE O RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DEI REDDITI – ART. 2

- **€. 110,00 PER OMISSIONE O IL RITARDO DELLA COMUNICAZIONE OLTRE IL TERMINE DEL 31 OTTOBRE DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO.**
- **TALE SANZIONE NON VIENE APPLICATA SE I CONTRIBUTI VENGONO PAGATI CORRETTAMENTE ENTRO I TERMINI PREVISTI E LA COMUNICAZIONE DEI REDDITI È PRESENTATA ENTRO IL 31 DICEMBRE.**

3. SANZIONE INFEDERE DICHIARAZIONE NON RETTIFICATA ENTRO 31 OTTOBRE ANNO DI RIFERIMENTO DEL PAGAMENTO – ART. 2

- 50% DEI CONTRIBUTI EVASI, PIU' GLI INTERESSI PER IL RITARDATO PAGAMENTO CALCOLATI IN BASE AL TASSO BCE + 4,5 PUNTI E DECORRENTI DALLE DATE DI SCADENZA.
- LA SANZIONE NON SI APPLICA SE IL CONTRIBUTO EVASO NELL'ANNO DI RIFERIMENTO È D'IMPORTO INFERIORE A €. 525,00 . VENGONO PERÒ ADDEBITATI GLI INTERESSI DECORRENTI DALLE DATE DI SCADENZA.

4. SANZIONE PER INADEMPIENZE NEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI – ART. 10

- IL RITARDATO PAGAMENTO COMPORTA UNA MAGGIORAZIONE PARI AL 2 % PER OGNI MESE DI RITARDO, FINO AD UN MASSIMO DEL 60% DEI CONTRIBUTI NON CORRISPOSTI + INTERESSI DECORRENTI DALLE DATE DI SCADENZA, CALCOLATI IN BASE AL TASSO BCE + 4,5 PUNTI.

MODI PER METTERSI IN REGOLA

RAVVEDIMENTO OPEROSO - ART. 13

FINCHÉ L'IRREGOLARITÀ NON È STATA NOTIFICATA, L'ISCRITTO PUO' ACCEDERE AL RAVVEDIMENTO OPEROSO. L'ISTITUTO È ATTIVABILE DIRETTAMENTE DALL'INTERESSATO E PERMETTE DI BENEFICIARE DELLA RIDUZIONE DELLE SANZIONI DEL 70% PER:

- A. OMESSA O RITARDATA DOMANDA DI ISCRIZIONE;
- B. OMESSA, RITARDATA O INFEDELE DICHIARAZIONE;
- C. OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO CONTRIBUTIVO.

L'IRREGOLARITÀ È SANATA CON IL CONTESTUALE PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI EVASI, DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI CALCOLATI IN BASE ALLE VARIAZIONI DEL TASSO BCE MAGGIORATO DI 4,5 PUNTI, NEI 60 GIORNI SUCCESSIVI ALLA RICHIESTA.

SE LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE DOVUTA SUPERA L'IMPORTO DI EURO 1.000 È PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI RATEIZZARE IL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI IN DIECI RATE QUADRIMESTRALI CON TASSO DI INTERESSE SULLA RATEAZIONE DEL **4,25%** PER I CONTRIBUTI E **DELL'1%** PER LE SANZIONI. TALE RATEAZIONE VALE PER LE DOMANDE PRESENTATE NEL 2014.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE – ART. 14

PER LE IRREGOLARITÀ NOTIFICATE, DOPO LA DATA DEL 20 MAGGIO 2011, L'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE CONSENTE AL PROFESSIONISTA DI CONCILIARE LA PROPRIA IRREGOLARITÀ CON UNA RIDUZIONE DELLE SANZIONI DEL **30% PER:**

- A. OMESSA O RITARDATA DOMANDA DI ISCRIZIONE;
- B. OMESSA O RITARDATA DICHIARAZIONE;
- C. INFEDELE DICHIARAZIONE
- D. OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO CONTRIBUTIVO.

DEVE ESSERE RICHIESTO ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DEL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO. **SE NELL'ULTIMO DECENNIO NON SONO STATE COMMESSE INFRAZIONI LA RIDUZIONE SALE AL 70% PER LE VIOLAZIONI DI CUI AI PUNTI B) C) E D)**

L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE SI PERFEZIONA **CON IL VERSAMENTO, ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DELLA RICHIESTA, DEI CONTRIBUTI EVASI, DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI** CALCOLATI IN BASE ALLE VARIAZIONI DEL TASSO BCE MAGGIORATO DI 4,5 PUNTI.

SE LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE DOVUTA **SUPERA L'IMPORTO DI EURO 1.000** È PREVISTA, LA POSSIBILITÀ DI RATEIZZARE IL **VERSAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI IN DIECI RATE QUADRIMESTRALI CON TASSO DI INTERESSE DEL 4,25% PER I CONTRIBUTI E DELL'1% PER LE SANZIONI. TALE RATEAZIONE VALE** PER GLI ACCERTAMENTI ACCETTATI NEL 2014.

REGIME SANZIONATORIO AGENZIA DELLE ENTRATE

PER ERRORI DI CALCOLO MA ACCETTATO ANCHE PER MANCATO PAGAMENTO

SANZIONE IMPOSTE SUL REDDITO 30% DELLA CIFRA DOVUTA + INTERESSI LEGALI CIRCA 1%

RAVVEDIMENTO OPEROSO

TIPO 1 – SPRINT MAX 15 GIORNI: SANZIONE DEL 0,2% PER OGNI GIORNO DI RITARDO

TIPO 2 - ENTRO 30 GIORNI: SANZIONE RIDOTTA A 1/10 (3%)

TIPO 3 - ENTRO UN ANNO: SANZIONE RIDOTTA A 1/8 (3,75%) (PER TERMINE DI UN ANNO S'INTENDE INVIO DICHIARAZIONE SUCCESSIVA AL MANCATO PAGAMENTO)

IL RAVVEDIMENTO È RATEIZZABILE IN RATE D'IMPORTO COSTANTE CON VERSAMENTI PERIODICI MENSILI ED IL NUMERO MASSIMO DELLE RATE È DETERMINATO DALLA DATA IN CUI SCADE IL VERSAMENTO DEL SALDO (TRANNE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE) INTERESSI SU RATEAZIONE CIRCA 6% ANNUO.

ESEMPI:

IVA SCADENZA SALDO 16 MARZO MAX 9 RATE MENSILI

IRPEF SCADENZA 16 GIUGNO MAX 6 RATE MENSILI

LA PRESCRIZIONE PREVISTA È DI 5 ANNI (4 ANNI DOPO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DI RIFERIMENTO)

AVVISO BONARIO (CONTROLLO AUTOMATICO ART. 36 Bis)

LE SANZIONI SONO RIDOTTE AD 1/3 (10%) DA PAGARE ENTRO 30 GIORNI

C'È LA POSSIBILITÀ DI CHIEDERE UNA RATEIZZAZIONE:

IMPORTO INFERIORE A €. 5.000,00 MAX 6 RATE TRIMESTRALI - TASSO APPLICATO INTERESSE LEGALE (CIRCA 1%)

IMPORTO SUPERIORE A €. 5.000,00 MAX 20 RATE TRIMESTRALI - TASSO APPLICATO INTERESSE LEGALE (CIRCA 1%)

SE L'AVVISO BONARIO NON VIENE PAGATO O È PAGATO PARZIALMENTE SI PERDONO TUTTE LE AGEVOLAZIONI SOPRA INDICATE E LA PRATICA VIENE TRASMessa ALL'ENTE RISCOSSORE EQUITALIA CHE EMETTERÀ UNA CARTELLA ESATTORIALE. QUESTO AVVERÀ DOPO CIRCA UN ANNO DALL'AVVISO BONARIO.

REGIME SANZIONATORIO EQUITALE

1 - EMISSIONE CARTELLA ESATTORIALE

ALL'IMPORTO NON PAGATO VENGONO AGGIUNTI : SANZIONE DEL 30% - COMPENSO DI RISCOSSIONE DEL 4,65% E GLI INTERESSI LEGALI (CIRCA 1%)

LA CARTELLA DEVE ESSERE PAGATA ENTRO 60 GIORNI

POSSIBILITÀ DI RATEIZZAZIONI:

MAX N° 72 RATE MENSILI – RATA MINIMA NON INFERIORE A €. 100,00 – INTERESSI APPLICATI QUELLI LEGALI (CIRCA 1%)

TALE OPPORTUNITÀ È CONCESSA IN TUTTI I CASI IN CUI IL TRASGRESSORE NON È IN GRADO DI PAGARE L'IMPORTO DELLA CARTELLA IN UN'UNICA SOLUZIONE.

MAX N° 120 RATE MENSILI – RATA MINIMA NON INFERIORE A €. 100,00 – INTERESSI APPLICATI QUELLI LEGALI (CIRCA 1%)

TALE OPPORTUNITÀ È CONCESSA QUANDO IL TRASGRESSORE NON È IN GRADO DI PAGARE L'IMPORTO DELLA CARTELLA IN UN'UNICA SOLUZIONE ED È IN PARTICOLARI DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DIMOSTRABILI, FINO A €. 50.000,00 CON UN AUTOCERTIFICAZIONI, PER IMPORTI SUPERIORI TRAMITE LA PRESENTAZIONE DELL'ISEE.

LA RATEIZZAZIONE È POSSIBILE SOLO SE SI ACCETTA DI PAGARE TUTTE LE CARTELLE EMESSE NEI PROPRI CONFRONTI ANCHE SE QUESTE SONO A NOI SCONOSCIUTE.

2 – SE IL TRASGRESSORE NON PAGA O NON RATEIZZA NEL TERMINE DI 60 GIORNI

ALL'IMPORTO NON PAGATO VENGONO AGGIUNTI : SANZIONE DEL 30% - COMPENSO DI RISCOSSIONE DEL 8% - GLI INTERESSI LEGALI (CIRCA 1%) + INTERESSE DI MORA DEL 5,14%.

L'IMPORTO OTTENUTO PUÒ ESSERE RATEIZZATO CON LE STESSE MODALITÀ INDICATE PRECEDENTEMENTE, TUTTAVIA DIVENTA UN TITOLO ESECUTIVO E PERTANTO IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO È SOGGETTO A PIGNORAMENTO.

ESEMPI :

CASO 1 - € 1.000,00 + 30% = € 1.300,00 + 1% = € 1.313,00 + 4,65% = € 1.364,00 A CUI SI DEVONO AGGIUNGERE LE SPESE DI NOTIFICA QUANTIFICABILI DA € 10,83 A € 20,00 CIRCA

CASO 2 - 1.000,00 + 30% = € 1.300,00 + 1% = € 1.313,00 + 8% = € 1.405,00 + 5,14% = € 1.477,00 A CUI SI DEVONO AGGIUNGERE LE SPESE DI NOTIFICA QUANTIFICABILI DA € 10,83 A € 20,00 CIRCA

LEGGE DI STABILITÀ : PREVISIONE ESTENSIONE DEI TERMINI PER I RAVVEDIMENTI